

Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)

11838/26

ENT 194
CHIMIE 99
MI 772
COMPET 947
SAN 586
ENV 937
IND 482

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il creosoto e le sostanze correlate al creosoto
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2026) 113496.

All.: D(2026) 113496



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
D113496/04
[...] (2026) XXX draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

**che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il creosoto e le sostanze correlate al creosoto**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il creosoto e le sostanze correlate al creosoto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE¹, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La voce 31 della tabella di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("voce 31") vieta l'immissione sul mercato e l'uso del creosoto e di otto sostanze correlate al creosoto, come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per il trattamento del legno, nonché l'immissione sul mercato del legno trattato con tali sostanze. A determinate condizioni, la voce 31 prevede deroghe a tali divieti.
- (2) Il creosoto (n. CE 232-287-5, n. CAS 8001-58-9) è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B nell'allegato VI, parte 3, tabella 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio² ed è considerato una sostanza cancerogena senza un livello soglia a norma della direttiva 2011/71/UE della Commissione³. A causa della sua classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1B, il creosoto è disciplinato anche dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Il creosoto contiene inoltre una miscela di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e, secondo un parere⁵ del comitato sui biocidi istituito

¹ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>.

² Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 199/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

³ Direttiva 2011/71/UE della Commissione, del 26 luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 46, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/71/oj>).

⁴ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/37/2024-04-08>).

⁵ Comitato sui biocidi, "Opinion on the application of the renewal of the approval of the active substance: creosote, Product type 8, ECHA/BPC/274/2020", adottato il 4 dicembre 2020, <https://echa.europa.eu/documents/10162/fc41edcf-3732-2ba9-6a14-0fb9b423fd6c>.

dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, soddisfa i criteri per essere considerato persistente, bioaccumulabile e tossico nonché molto persistente e molto bioaccumulabile conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1907/2006.

- (3) Anche le seguenti sostanze correlate al creosoto elencate alla voce 31 della tabella di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono classificate come cancerogene di categoria 1B nell'allegato VI, parte 3, tabella 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008: olio di creosoto; olio di lavaggio (n. CE 263-047-8, n. CAS 61789-28-4); olio di creosoto, frazione di acenafte; olio di lavaggio (n. CE 292-605-3, n. CAS 90640-84-9); distillati (catrame di carbone) di testa; olio di antracene II (n. CE 266-026-1, n. CAS 65996-91-0); olio di antracene (n. CE 292-602-7, n. CAS 90640-80-5). Le seguenti sostanze correlate al creosoto sono inoltre classificate come cancerogene di categoria 1B e mutagene di categoria 1B nell'allegato VI, parte 3, tabella 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008: distillati (catrame di carbone), olii di naftalene; olio naftalenico (n. CE 283-484-8, n. CAS 84650-04-4); acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli grezzi (n. CE 266-019-3, n. CAS 65996-85-2); olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini; residui di estrazione (carbone), residui alcalini di catrame di carbone a bassa temperatura (n. CE 310-191-5, n. CAS 122384-78-5).
- (4) La Commissione ha approvato il creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno) conformemente alla direttiva 2011/71/UE. Tale approvazione è stata rinnovata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 della Commissione⁷. Le altre otto sostanze elencate alla voce 31 della tabella di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono state approvate come principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi e pertanto i biocidi che le contengono non devono essere immessi sul mercato o utilizzati nell'Unione. Analogamente il legno che è stato trattato con, o incorpora intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti le altre otto sostanze elencate alla voce 31 non deve essere immesso sul mercato.
- (5) Conformemente alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 25 febbraio 2019 la Repubblica francese ("Francia") ha informato la Commissione di aver adottato, il 18 dicembre 2018, una misura provvisoria per proteggere l'ambiente dai rischi per il comparto acquatico e/o terrestre derivanti dal legno trattato con creosoto e sostanze correlate al creosoto ("legno trattato con creosoto"). Nella sua nota informativa alla Commissione, la Francia ha fatto riferimento al suo rifiuto di autorizzare l'uso di biocidi contenenti creosoto per usi di trattamento del legno diversi dal trattamento delle traversine ferroviarie, che la Commissione ha ritenuto giustificato⁸. La Francia ha sottolineato che le norme vigenti presentavano alcuni limiti. In particolare né la voce 31 né il regolamento (UE) n. 528/2012 ostavano a che il legno trattato con creosoto fosse immesso per la prima

⁶ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 della Commissione, del 14 ottobre 2022, che rinnova l'approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 17.10.2022, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1950/oj).

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 della Commissione, del 25 settembre 2018, relativa a una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di biocidi contenenti creosoto proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 19, ELI: https://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1297/oj).

volta sul mercato francese o installato sul territorio francese. Inoltre tali norme non impedivano l'immissione sul mercato francese dell'usato di legno trattato prima del 31 dicembre 2002 per il riutilizzo. Il 5 marzo 2019 la Francia ha informato l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") e gli altri Stati membri della misura provvisoria.

- (6) Il 7 giugno 2019, con decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione⁹, la Commissione ha autorizzato la misura provvisoria adottata dalla Francia fino al 7 settembre 2021. L'autorizzazione è stata prorogata fino al 7 maggio 2024 dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/326 della Commissione¹⁰.
- (7) Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 7 ottobre 2022 la Francia, in qualità di "soggetto che ha presentato il fascicolo", ha avviato la procedura di restrizione inoltrando all'Agenzia un fascicolo a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("fascicolo conforme all'allegato XV").
- (8) Secondo il fascicolo conforme all'allegato XV¹¹, il regolamento (UE) n. 528/2012 disciplina l'approvazione dei principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi, l'autorizzazione dei biocidi e l'immissione sul mercato per la prima volta degli articoli trattati. Nel fascicolo si proponeva di modificare la colonna 2 della voce 31 della tabella di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente associati al riutilizzo, per lo stesso scopo dell'uso originario ("riutilizzo"), e all'uso per scopi diversi dall'uso originario, del legno trattato con creosoto. Dal fascicolo conforme all'allegato XV è risultato che era necessaria un'azione a livello di Unione per affrontare il rischio dovuto alle emissioni nell'ambiente e all'esposizione del pubblico al legno trattato con creosoto.
- (9) Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha proposto di vietare l'immissione sul mercato, salvo alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 528/2012, e l'immissione sul mercato dell'usato, del legno trattato con creosoto, nonché di vietarne l'uso per scopi diversi dall'uso originario. Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha inoltre proposto di limitare il riutilizzo del legno trattato con creosoto all'utilizzatore originario nello stesso Stato membro alle stesse condizioni e per gli stessi usi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.
- (10) Il divieto proposto dal soggetto che ha presentato il fascicolo mirava ad aumentare la protezione della salute umana e dell'ambiente riducendo notevolmente il riutilizzo del legno trattato con creosoto da parte di utilizzatori non professionali e vietando l'immissione sul mercato dell'usato e l'uso del legno trattato con creosoto da parte di utilizzatori diversi dall'utilizzatore originario e per scopi diversi dall'uso originario. Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha proposto di specificare che il legno trattato

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto (GU L 154 del 12.6.2019, pag. 44 ELI: https://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/961/oj).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2022/326 della Commissione, del 24 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/961 che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 76 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/326/oj).

¹¹ <https://echa.europa.eu/documents/10162/8c86e241-dd35-1812-6a4e-52e90ec1d320>.

con creosoto deve essere immesso sul mercato in conformità alle condizioni e deroghe di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 e che, una volta considerato rifiuto, il legno trattato con creosoto deve essere trattato come rifiuto pericoloso.

- (11) Il 14 settembre 2023 il comitato per la valutazione dei rischi ("RAC") dell'Agenzia ha adottato il suo parere¹², nel quale concludeva che la restrizione proposta, così come modificata dal RAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati derivanti dall'immissione sul mercato, dal riutilizzo e dall'uso per scopi diversi dall'uso originario del legno trattato con creosoto.
- (12) Il RAC ha concluso che le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative associate alle deroghe sono adeguate ed efficaci per gli utilizzatori professionali di legno trattato con creosoto, in quanto la restrizione vieta solo qualsiasi riutilizzo e uso da parte del pubblico. Il RAC si è detto favorevole a consentire l'immissione sul mercato dell'usato e il riutilizzo del legno trattato con creosoto da parte di utilizzatori professionali (sia l'utilizzatore professionale originario che altri utilizzatori professionali), a condizione che siano applicate le stesse condizioni e misure di gestione dei rischi (individuate a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 per la prima immissione sul mercato e il primo uso), che il riutilizzo sia per lo stesso uso e che avvenga nello stesso Stato membro del primo uso. Il RAC ha inoltre concluso che, affinché l'applicazione delle norme sia più efficace, dovrebbe essere previsto l'obbligo di conservare la documentazione relativa all'acquisto, alla vendita e allo smaltimento del legno trattato con creosoto fino alla fine del suo ciclo di vita.
- (13) Il RAC ha concluso che il "creosoto del legno" (n. CE 232-419-1, n. CAS 8021-39-4), che è una delle sostanze correlate al creosoto elencate nella colonna 1 della voce 31, non presenta le stesse proprietà pericolose delle altre sostanze in quanto non è stato classificato come cancerogeno né soddisfa i criteri PBT e/o vPvB. Il "creosoto del legno" non contiene IPA e probabilmente non è mai stato utilizzato nell'Unione. Il RAC ha pertanto raccomandato di non annoverare il "creosoto del legno" nella colonna 1 della voce 31.
- (14) Il RAC ha riconosciuto che il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 ha rinnovato l'approvazione del creosoto come principio attivo in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012. Il RAC ha inoltre riconosciuto che l'approvazione stabilisce condizioni specifiche per il legno trattato con creosoto, in particolare solo le traversine ferroviarie e i pali per l'elettricità e le telecomunicazioni trattati con creosoto possono essere immessi sul mercato per la prima volta in alcuni Stati membri. Il RAC ha osservato che gli Stati membri interessati sono inclusi in un elenco messo a disposizione del pubblico dall'Agenzia¹³. Il RAC ha inoltre osservato che, una volta immesso sul mercato per la prima volta negli Stati membri elencati conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012, il legno trattato con creosoto potrebbe essere ulteriormente distribuito in altri Stati membri non elencati e ha ritenuto che tali situazioni dovrebbero essere affrontate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (15) Il 1° dicembre 2023 il comitato per l'analisi socioeconomica ("SEAC") dell'Agenzia ha adottato il suo parere¹⁴, in cui concludeva che la restrizione proposta, così come modificata dal RAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per

¹² <https://echa.europa.eu/documents/10162/60f7bfbe-953b-631c-84b3-4a5a78ebbc3d>.

¹³ https://echa.europa.eu/documents/10162/988147/creosote_PT8_ms_lists_referred_specific_conditions_in_implementing_regulation_en.pdf.

¹⁴ <https://echa.europa.eu/documents/10162/4073ba72-d5b8-ac29-c3c0-b099719ace94>.

affrontare i rischi individuati, tenendo conto dei suoi vantaggi e costi socioeconomici. Il SEAC ha convenuto con il RAC sul fatto che l'immissione sul mercato dell'usato e il riutilizzo del legno trattato con creosoto da parte di utilizzatori professionali, siano essi gli utilizzatori professionali originari o altri utilizzatori professionali, dovrebbero essere consentiti, a condizione che siano applicate le stesse condizioni e misure di gestione dei rischi individuate conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 per la prima immissione sul mercato e il primo uso e che il riutilizzo sia per l'uso originario e abbia luogo nello stesso Stato membro del primo uso.

- (16) Il SEAC ha ritenuto che, sebbene per le traversine ferroviarie e i pali per l'elettricità e le telecomunicazioni siano disponibili alternative tecnicamente praticabili, a causa delle loro carenze tecniche in alcune circostanze e dei costi più elevati, l'alternativa più probabile al riutilizzo del legno trattato con creosoto è l'uso di nuovo legno trattato con creosoto negli Stati membri che consentono l'immissione sul mercato di legno trattato con creosoto conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012. Per quanto riguarda altre applicazioni del legno trattato con creosoto, il SEAC ha convenuto con il soggetto che ha presentato il fascicolo che sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, dato che tali applicazioni non sono state consentite a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 in considerazione della disponibilità di alternative.
- (17) Il SEAC ha concluso che la restrizione, così come modificata dal RAC, comporterebbe benefici ambientali più elevati rispetto alla restrizione proposta dal soggetto che ha presentato il fascicolo, in quanto è probabile che l'alternativa al riutilizzo delle traversine ferroviarie e dei pali per l'elettricità e le telecomunicazioni trattati con creosoto sia l'utilizzo di traversine e pali trattati di recente, che avrebbero un effetto di lisciviazione più elevato rispetto al legno trattato con creosoto più vecchio.
- (18) Il SEAC ha raccomandato che qualsiasi futura modifica delle condizioni di approvazione del creosoto a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 si applichi anche al riutilizzo da parte di utilizzatori professionali.
- (19) Il SEAC ha raccomandato di differire l'applicazione della restrizione di 12 mesi, in linea con il fascicolo conforme all'allegato XV, al fine di concedere alle parti interessate tempo sufficiente per la piena attuazione delle prescrizioni relative alla restrizione.
- (20) Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
- (21) Il 31 gennaio 2024 l'Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC alla Commissione.
- (22) Tenendo conto del fascicolo conforme all'allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che vi sia un rischio inaccettabile per l'ambiente e per la salute umana derivante dalle emissioni di creosoto e di sostanze correlate al creosoto dal legno trattato con creosoto e che la restrizione proposta che vieta il riutilizzo, l'uso per scopi diversi dall'uso originario e l'ulteriore immissione sul mercato di legno trattato con creosoto, con una deroga per le traversine ferroviarie e i pali per le linee elettriche o di telecomunicazione, sia la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare tale rischio. In particolare la Commissione ritiene che la restrizione proposta, così come modificata dal RAC e dal SEAC, sia appropriata in quanto consente il riutilizzo, da parte sia degli utilizzatori originari che di altri utilizzatori professionali, delle traversine ferroviarie e dei pali per le linee elettriche o di telecomunicazione trattati con creosoto

o sostanze correlate al creosoto. Si prevede che ciò avrà un impatto minore sull'ambiente rispetto all'opzione di consentire il riutilizzo solo da parte degli utilizzatori originari, come inizialmente proposto dal soggetto che ha presentato il fascicolo. La Commissione ritiene tuttavia che il riutilizzo debba essere possibile non solo nello Stato membro del primo uso, ma anche in altri Stati membri, elencati dall'ECHA, che consentono l'immissione sul mercato di legno trattato con creosoto come traversine ferroviarie o pali per l'elettricità e le telecomunicazioni a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. In caso contrario, gli Stati membri che non dispongono di una quantità sufficiente di legno trattato con creosoto o sostanze correlate al creosoto per l'uso nel loro territorio potrebbero dover trattare nuovo legno con creosoto o importare legno trattato di recente con creosoto, il che non sarebbe necessario se il legno trattato fosse disponibile in altri Stati membri. Sebbene a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 il legno che sarà immesso sul mercato per la prima volta non possa essere trattato con sostanze correlate al creosoto, la Commissione osserva che è quasi impossibile stabilire se il legno in uso sia stato originariamente trattato con creosoto o sostanze correlate al creosoto. Pertanto dovrebbe essere consentito anche il riutilizzo del legno trattato con sostanze correlate al creosoto.

- (23) La Commissione concorda con il RAC sul fatto che l'applicazione delle norme dovrebbe essere agevolata dall'obbligo di conservare la documentazione relativa alle acquisizioni, all'ulteriore immissione sul mercato e allo smaltimento del legno trattato con creosoto. Tale obbligo dovrebbe applicarsi per la durata dell'uso e per dieci anni dopo lo smaltimento. Poiché gli utilizzatori che immettono ulteriormente sul mercato legno trattato con creosoto potrebbero non essere necessariamente a conoscenza del momento in cui tale legno raggiunge la fine del suo ciclo di vita, la Commissione ritiene che tali utilizzatori debbano conservare la documentazione per dieci anni dopo aver immesso il legno sul mercato.
- (24) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 ha stabilito le condizioni per l'immissione sul mercato del legno trattato con creosoto. Poiché tale regolamento riguarda solo la prima messa a disposizione sul mercato, il presente regolamento dovrebbe riguardare anche l'ulteriore messa a disposizione o fornitura e l'uso del legno trattato con creosoto, al fine di garantire condizioni coerenti durante l'intero ciclo di vita del legno trattato con creosoto ed evitare per quanto possibile la produzione e l'immissione sul mercato di nuovo legno trattato con creosoto, consentendo al contempo la prosecuzione dell'uso del legno già installato. La soppressione di uno Stato membro dall'elenco istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 comporta il divieto di uso e di riutilizzo del legno trattato con creosoto. Tuttavia, per incoraggiare gli Stati membri a chiedere la cancellazione dall'elenco a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950, il presente regolamento dovrebbe consentire loro di adottare una legislazione nazionale che autorizzi l'uso e il riutilizzo del legno trattato già immesso sul mercato. Tale legislazione dovrebbe essere notificata all'Agenzia.
- (25) Il legno trattato con creosoto non utilizzato come traversina ferroviaria o palo per l'elettricità e le telecomunicazioni già esistente dovrebbe poter rimanere in uso nello stesso luogo e continuare a essere utilizzato per lo stesso scopo. Non dovrebbe tuttavia essere riutilizzato.
- (26) La Commissione osserva che la proposta di revisione della restrizione, come presentata dal soggetto che ha presentato il fascicolo e valutata dal RAC e dal SEAC, si è concentrata sull'immissione sul mercato e sul riutilizzo del legno trattato. La Commissione ritiene che, in considerazione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012, altre disposizioni della voce 31 rimangano pertinenti e necessarie per

garantire l'efficacia complessiva della restrizione. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere mantenute e aggiornate, se necessario, al fine di garantire la certezza del diritto e mantenere una restrizione completa e coerente, nonché la coerenza con le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950. In particolare, tenendo conto del fatto che il regolamento (UE) n. 528/2012 non impedisce l'uso del creosoto e delle sostanze correlate al creosoto elencate alla voce 31 per il trattamento del legno non immesso sul mercato dell'Unione, è necessario mantenere le condizioni d'uso esistenti e allinearle alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 528/2012.

- (27) È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo sufficiente per adottare misure appropriate per conformarsi alla restrizione. Pertanto, tenendo conto delle considerazioni del RAC e del SEAC, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere differita di 12 mesi.
- (28) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula von der Leyen